

## Delibera n° 1135

Estratto del processo verbale della seduta del  
**4 luglio 2019**

**oggetto:**

L 238/2016, ART 39, COMMA 3 - SOSPENSIONE TEMPORANEA ISCRIZIONE VIGNETI ALLO SCHEDARIO VITICOLO AI FINI DELL'IDONEITÀ ALLA RIVENDICAZIONE A DOC "DELLE VENEZIE" - PINOT GRIGIO PER LE CAMPAGNE VITICOLE 2019/2020 – 2020/2021 -2021/2022.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	assente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3 il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

**RICHIAMATI:**

- il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 26208 del 30 marzo 2017, concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev", del documento unico riepilogativo del disciplinare e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione;

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 29396 del 10 aprile 2017, concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela DOC delle Venezie, con sede in Venezia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "delle Venezie", o in lingua slovena "Beneških okolišev", ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 30 marzo 2017;

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini);

**VISTA** la nota del 3 aprile 2019, protocollata il 4 aprile 2019 al n. 23606, integrata con nota protocollata al n. 39511 il 5 giugno 2019, con cui le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc "Delle Venezie" – Pinot grigio, per tre campagne viticole, ovvero dalla campagna 2019/2020 alla campagna 2021/2022;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni dei vini DOP è demandata ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione della denominazione interessata;

**CONSIDERATO** che, nelle more della conclusione dell'iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini Doc "Delle Venezie", la richiesta di sospensione soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016 in quanto i soggetti firmatari hanno indici di rappresentatività superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa suindicata;

**VISTA** la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova;

**ATTESO** che la relazione ha messo in evidenza come la base produttiva investita a varietà Pinot grigio ed oggetto di designazione a Doc "Delle Venezie" non sia supportata da un altrettanto efficace aumento della domanda da parte dei mercati e che questo potrebbe compromettere l'affermazione della denominazione in ambito internazionale;

**CONSIDERATO** che l'iniziativa consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc "delle Venezie" - Pinot grigio con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

**SENTITE** le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

**CONSIDERATO** che la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno in corso di adozione analogo provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

### **DELIBERA**

1. di stabilire ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, d'intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Veneto, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc "Delle Venezie" – Pinot grigio, per tre campagne viticole 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2019;
2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  - a) il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2019, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio;
  - b) le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2019 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della denominazione Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio;
  - c) l'impianto del vigneto, con la varietà di Pinot grigio, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2019, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate all'Amministrazione regionale, per le quali l'istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l'adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio;
3. di stabilire che, per le superfici vitate realizzate o sovrainnestate con varietà Pinot grigio entro il 31 luglio 2019, i conduttori aggiornano lo schedario viticolo entro il 30 settembre 2019 pena la perdita del diritto di rivendicare la Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio per le medesime superfici;
4. di stabilire che, in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
5. di stabilire che non è ammessa la designazione a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio dell'eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2019, idonee alla produzione di altre denominazioni d'origine, fatte salve le deroghe di cui al punto 2;
6. di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a Doc "Delle Venezie" - Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2019, fatte salve le deroghe di cui al punto 2, ed inizialmente designate con altre denominazioni di origine;

7. di stabilire che le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC "delle Venezie", o il relativo Consorzio di tutela qualora abbia acquisito il riconoscimento di cui alla legge n. 238/2016, presentano all'Amministrazione regionale entro il 31 luglio 2020 e il 31 luglio 2021 dettagliati resoconti sullo stato di evoluzione della denominazione e sugli effetti generati dal presente provvedimento di sospensione;
8. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF e a AGEA;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE